

## Art. 1

### Denominazione e Simbolo - Sede - Durata.

**1.1.** È costituita l'Associazione culturale denominata "TRIESTE LABORATORIO", associazione culturale senza fine di lucro, di seguito indicata anche come Associazione.

**1.2.** Il consiglio direttivo potrà costituire un simbolo dell'associazione mediante realizzazione di un logo, si precisa che lo stesso dovrà contenere anche le parole "trieste laboratorio" in caratteri maiuscoli e/o minuscoli, leggibili e un elemento grafico a rappresentare il tricolore della bandiera Italiana (verde, rosso, bianco). *Il logo, simbolo dell'Associazione, potrà essere utilizzato in occasione di riunioni, eventi e per ogni tipo di manifestazione e ciò al fine di promuovere lo spirito e le attività dell'Associazione.* Detto simbolo potrà essere concesso in uso a soggetti fisici o giuridici che intendano condividere e promuovere l'attività dell'Associazione in ogni territorio ove si ritenga utile operare, comprese le sedi periferiche.

**1.3.** La sede legale dell'Associazione viene stabilita in Trieste in Riva Tommaso Gulli 12, presso il centro uffici Regus Trieste. L'Associazione potrà istituire sedi periferiche, intese quali estensioni operative delle attività dell'Associazione in Italia o all'estero.

**1.4.** La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria, assunta con maggioranza qualificata dei 3/4 delle Socie e dei Soci presenti all'Assemblea.

## Art. 2

### Finalità

2.1 L'Associazione non ha fine di lucro e si assume l'obbligo di conformarsi, nello svolgimento della propria attività, alle normative vigenti in materia di associazioni, tra cui agli artt. 36, 37, 38 del codice civile.

L'Associazione, che si ispira a valori Conservatori, Democratici e Patriottici basati sul rispetto della Sovranità e dell'Interesse Nazionale Italiani attraverso un corretto e sereno dibattito civile e politico e un confronto con le componenti della società civile, ha la finalità di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita economica, sociale, politica, culturale e amministrativa della città di Trieste e delle aree economicamente e culturalmente connesse alla stessa in modo consapevole delle proprie radici e del ruolo connesso all'evoluzione degli scenari geopolitici, anche promuovendo rapporti di carattere nazionale e internazionale con associazioni, fondazioni ed enti e promuovendo o svolgendo attività di ricerca di particolare interesse in ambito economico, scientifico o culturale direttamente ovvero per il tramite di Università, Enti di ricerca ed altre fondazioni o istituzioni.

Obiettivo primario dell'Associazione è *altresì* quello di sostenere e realizzare/contribuire alla crescita economica, sociale e culturale del territorio della città e della provincia di Trieste nonché favorire lo sviluppo economico della comunità compatibilmente con le risorse presenti *sul territorio* e con la realtà economica del paese in modo sinergico con le aree economiche e culturali economicamente e storicamente connesse.

Per caratterizzare gli studi politologici e strategici in rapporto ai processi geopolitici ed economici che caratterizzano questo territorio, due saranno le direttrici principali lungo le quali si svolgerà l'attività di ricerca coordinata dall'Associazione. Da un lato, si punterà sull'approfondimento in chiave teorica e concettuale di temi quali la sovranità statale, l'ordinamento internazionale, l'ordine geopolitico e l'interazione strategica. Dall'altro, si muoverà verso la definizione di un approccio interdisciplinare alle interazioni strategiche e di un metodo di ricerca che privilegi l'analisi – sia quantitativa che qualitativa – a fini operativi e previsionali. Per la ricerca su questi grandi temi, il centro promuoverà stretti rapporti di collaborazione e di scambio con alti soggetti nazionali e internazionali che perseguono analoghi interessi.

L'Associazione "Trieste Laboratorio", per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività nonché a ogni azione ritenuta più opportuna, diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi inerenti al proprio scopo, ed in particolare:

a) cooperare con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni del territorio e non;

b) promuovere, partecipare, istituire, sviluppare e realizzare, anche per proprio conto (sempre ove lo svolgimento delle attività sia consentito dalle normative vigenti e secondo le eventuali abilitazioni necessarie) o in collaborazione con altri soggetti, iniziative, ricerche, studi, pubblicazioni, premi, borse di studio, manifestazioni, eventi culturali, giornate di studio, convegni e seminari, dibattiti pubblici e politici, trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali, nonché svolgere attività editoriali, anche con assunzione di partecipazioni in società, ed attività di formazione professionale.

c) stampare e distribuire libri e pubblicazioni o qualsivoglia genere di contenuti multimediali fisici o virtuali; collaborare con testate giornalistiche, al fine della divulgazione delle attività associative e dei temi di riferimento; produrre, distribuire e proiettare filmati, registrazioni e ogni altro tipo di riproduzione visiva e sonora; anche mediante metodologie telematiche, nonché biblioteche e librerie digitali e tradizionali;

d) realizzare e/o divulgare propri file audiovisivi, fotografie, gadget e ogni altro materiale o oggetto necessario al perseguimento degli scopi associativi;

e) utilizzare strumenti internet, social network, forum e presidi multimediali affini, acquisire nomi di dominio sul web;

f) svolgere qualsiasi altra attività culturale, politico-sociale, ricreativa, lecita e che sia inerente agli scopi associativi anche mediante attività di ricerca diretta o in collaborazione con Università, Enti di ricerca ed altre fondazioni o istituzioni in Italia o/e all'estero;

g) in generale, esplicare e/o sviluppare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati, avvalendosi, per queste e per tutte le attività sopra descritte e che comunque realizzerà, di risorse e competenze proprie e della consulenza di esperti e collaboratori esterni.

2.3 Nell'ambito dello scopo *come* delineato, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari, ad essa consentite secondo le normative vigenti, che si rendessero necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi associativi tra cui, a titolo esemplificativo, prendere in locazione uffici, raccogliere fondi, sia per il funzionamento delle strutture che per la gestione, stipulare contratti di consulenza e collaborazione, contratti per apertura di conto corrente bancario o postali.

### **Art. 3.**

#### **I soci**

**3.1** Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche (e ove consentito dall'ordinamento vigente persone giuridiche, imprese, enti o istituzioni) che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

**3.2** L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

**3.3** Sono previste quattro categorie di soci:

- Soci Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo per la categoria di Socio e che viene fissata in € 50,00 annuali per il primo anno, fatta salva la facoltà di decisione da parte del Consiglio direttivo;

- Soci Sostenitori: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo per la categoria di Socio e che viene fissata in € 100,00 annuali per il primo anno, fatta salva la facoltà di decisione da parte del Consiglio direttivo;

- Soci Benemeriti: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo per la categoria di Socio e che viene fissata in € 500,00 annuali per il primo anno, fatta salva la facoltà di decisione da parte del Consiglio direttivo;

- Soci Onorari: sono persone fisiche (e ove consentito dall'ordinamento vigente persone giuridiche, imprese, enti o istituzioni) nominate tali dal Consiglio direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione, tali soci vengono esentati dal pagamento della quota annuale.

- Tutti i soci hanno gli stessi diritti.

- La quota associativa si intende a valere per ogni singolo esercizio, coincidente con l'anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre, con l'esclusione del primo anno quando avrà inizio con la data di costituzione e termine al 31 dicembre dell'anno stesso. Il canone per il primo esercizio non verrà ragguagliato alla durata frazionata dell'anno solare anche a valere come sostegno per le spese iniziali del primo esercizio.

- I Soci che sono intervenuti alla stipula dell'Atto Costitutivo e ne hanno sottoscritto l'atto e l'allegato statuto verranno descrittivamente e onorificamente definiti anche come Soci Fondatori ma a tutti i fini saranno da considerarsi come Soci Ordinari, Soci Sostenitori o Soci Benemeriti secondo le normali categorie di attribuzione, non essendo prevista la categoria dei Soci Fondatori. Ai fini dell'immediata operatività e rimanendo dovuto il versamento della quota annuale come per tutti i soci, per la sola prima annualità i Soci Fondatori saranno comunque immediatamente e automaticamente considerati come Soci Ordinari a tutti gli effetti, fatta salva la successiva attribuzione di altra categoria di Socio in seguito al versamento di quota di iscrizione annuale.

*3.4 L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. L'associazione prevede l'intrasmissibilità e non rimborsabilità della quota o contributo associativo.*

#### **Art. 4**

##### **Diritti e doveri dei soci**

**4.1** I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione.

**4.2** I soci devono versare entro il terzo mese dall'inizio di ogni esercizio sociale la quota associativa e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, provvedendo con il loro comportamento a non causare alcun danno all'Associazione diretto o indiretto, inclusi quelli di immagine.

**4.3** Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo volontario e gratuito, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### **Articolo 5**

##### **Sostenitori dell'Associazione**

**5.1** Il Consiglio Direttivo ove lo ritenesse utile e appropriato potrà, successivamente, fissare annualmente una quota di contribuzione ridotta ove ritenesse di consentire una certa forma di partecipazione a coloro che pur condividendo gli ideali dell'associazione non volessero o potessero associarsi.

**5.2** A coloro che versano la quota fissata viene automaticamente riconosciuto lo status di "Amici di Trieste Laboratorio". Tale status dà diritto ad avere informazioni sulle attività sociali e le iniziative pubbliche dell'associazione, secondo le modalità divulgative scelte dal Consiglio Direttivo.

**5.3** Gli "Amici di Trieste Laboratorio possono, ai sensi del regolamento interno, presenziare senza diritto di voto all'Assemblea dei soci. La presenza o meno degli "Amici di Trieste Laboratorio" e/o l'assenza di informativa non ha effetti sulla validità dell'Assemblea.

**5.4** I sostenitori, "Amici di Trieste Laboratorio" non sono da considerarsi soci dell'associazione stessa.

#### **ART. 6**

##### **Recesso ed esclusione del socio**

**6.1** Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

**6.2** Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e/o dal regolamento può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto solo dopo aver valutato, ove possibile, le ragioni

dell'interessato. È ammesso il ricorso all'Assemblea che decide in apposita seduta da convocarsi entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso con voto segreto e valutate, ove possibile, le ragioni dell'interessato.

## **Art. 7**

### **Organi dell'Associazione.**

**7.1.** Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea; b) il Presidente; c) il Vicepresidente; d) il Consiglio Direttivo; e) il Segretario Generale; f) il Tesoriere.

## **Art. 8**

### **Assemblea degli Associati.**

8.1. L'Assemblea è sovrana. Essa è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta l'anno per informare gli Associati dell'andamento dell'attività sociale, mentre ogni tre anni viene convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo.

8.2. L'Assemblea è formata dai Soci Fondatori, dai Soci, di qualsivoglia categoria, regolarmente iscritti all'Associazione, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza degli Associati e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto, di norma, è palese e può essere espresso per iscritto ovvero anche per alzata di mano. Possono essere invitate a partecipare alle Assemblee personalità e rappresentanti esterni, invitati dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio Direttivo, anche su suggerimento di ciascun Associato. In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, è ammessa la delega scritta ad altro Associato avente diritto al voto. Ad ogni Associato possono essere rilasciate un numero massimo di 3 (tre) deleghe. La convocazione va fatta almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea mediante avviso pubblico affisso all'albo della sede e tramite e-mail, o lettera, o telefonata, la pubblicazione sul sito web dell'Associazione deve considerarsi parificata all'affissione all'albo della sede.

8.3. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: - elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio Direttivo,

- approva annualmente il rendiconto e ove redatto da consiglio direttivo l'eventuale progetto di conto previsionale;
- approva il regolamento interno che, se redatto, dovrà essere conforme alle regole contenute nel presente Statuto;
- può indicare linee di indirizzo delle attività associative;
- delibera il cambio di sede legale. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, l'eventuale scioglimento dell'Associazione o per discutere altri gravi od importanti argomenti.

8.4. I Soci possono partecipare all'Assemblea, e parimenti i sostenitori (altrimenti definiti "Amici di Trieste Laboratorio) presenziare alla stessa, solo se in regola con il pagamento delle quote associative, tranne che, limitatamente al primo esercizio, i soci Fondatori da considerarsi immediatamente soci ordinari, anche nelle more del versamento della quota associativa al cui versamento sono comunque tenuti.

**Art. 9**  
**Il Presidente.**

**9.1.** Il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli Associati fra gli Associati stessi e resta in carica per 3 (tre) anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell'Assemblea ed è rieleggibile. La nomina avviene a maggioranza dell'assemblea ordinaria.

**9.2.** Il Presidente dell'Associazione è altresì il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Presidente dell'Assemblea degli Associati. Al Presidente spetta la convocazione del Consiglio e dell'Assemblea ed in caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente in caso di impedimento anche dello stesso da un socio delegato dallo stesso Consiglio.

**9.3.** Il Presidente dirige l'Associazione ed è responsabile della gestione economico-finanziaria della stessa. Egli sottoscriverà, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo e l'eventuale progetto di conto previsionale, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea degli Associati.

**9.4.** Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ha il potere di firma, potendo sottoscrivere tutti gli atti ed i provvedimenti dell'Associazione. Il Presidente può adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo.

**9.5.** Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre:

- aprire e chiudere conti correnti presso istituti bancari e postali, contrarre mutui e finanziamenti, previa approvazione del Consiglio Direttivo, firmarne i relativi assegni o eseguire pagamenti nelle forme previste, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l'Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Associato o a terzi con contestuale informazione al Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell'Associazione, verso terzi, inclusa la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati;
- rilasciare dichiarazioni o quietanze, sottoscrivere contratti;
- stare in giudizio per conto e a spese dell'Associazione.

**Art. 9 Bis**  
**Il Vicepresidente.**

**9.1.** Il Vicepresidente viene eletto dall'Assemblea degli Associati fra gli Associati stessi e resta in carica per 3 (tre) anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell'Assemblea ed è rieleggibile. La nomina avviene a maggioranza dell'assemblea ordinaria.

**9.2.** Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso, su richiesta scritta del Presidente o su delibera del Consiglio direttivo in assenza della stessa.

**Art. 10**  
**Il Consiglio Direttivo.**

**10.1.** Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il primo Consiglio Direttivo è composto da soci fondatori. Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i Soci Fondatori, i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote e i Soci Onorari.

**10.2.** Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è validamente costituito quando sono presenti almeno un terzo (2/3) dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

**10.3.** I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

**10.4.** Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno due (2) volte l'anno ed è convocato dal Presidente mediante e-mail o telefono o lettera o in via telematica o mediante altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo. Può essere convocato, con le medesime modalità, anche in forma straordinaria da: - da almeno un terzo (2/3) dei componenti, su richiesta motivata;

**10.5.** Il membro del Consiglio Direttivo assente ingiustificato a due riunioni consecutive, oppure dimissionario, od anche espulso, viene dichiarato decaduto e sostituito mediante deliberazione della prima Assemblea ordinaria degli Associati. Nel periodo intermedio il Consiglio Direttivo continua regolarmente ad operare, purché il numero totale dei membri in carica non sia inferiore ai due terzi (2/3) dei suoi componenti; nel qual caso è data facoltà al Consiglio Direttivo di cooptare entro l'anno i membri mancanti.

**10.6.** Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: - predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea; - determinare la quota di iscrizione all'Associazione e la quota associativa annua; - redigere e modificare il Regolamento interno da sottoporre all'Assemblea dei Soci; - deliberare sulle domande di adesione all'Associazione; - nominare tra i suoi membri il Segretario Generale e il Tesoriere; - delibera l'apertura di sedi periferiche e designarne i Responsabili; - attuare le sanzioni disciplinari nei riguardi degli associati inadempienti ai loro obblighi; - istituire Comitati, Gruppi di lavoro, tavoli tematici per la migliore funzionalità dell'Associazione e per il conseguimento delle finalità associative. Di ogni riunione deve essere redatto verbale la cui redazione e conservazione è carico del Segretario Generale.

#### **Art. 11**

##### **Il Segretario generale.**

**11.1.** Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e rimane in carica per tutta la durata del mandato dello stesso Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

**11.2.** Il Segretario Generale è preposto alla stesura di tutti i documenti relativi la vita dell'Associazione, dalle lettere di convocazione alle circolari interne e può, se necessario, usufruire della collaborazione di altri Associati. Il Segretario redige i verbali dell'assemblea degli Associati, delle riunioni del Consiglio Direttivo e si occupa della tenuta dei libri associativi istituiti; cura la convocazione delle assemblee degli Associati e ove richiesto dai soggetti designati le convocazioni del Consiglio Direttivo, mediante una delle forme previste nel presente Statuto. Il Segretario svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni dall'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del Libro dei Soci.

#### **Art. 12**

##### **Il Tesoriere.**

**12.1.** Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e rimane in carica per tutta la durata del mandato dello stesso Consiglio Direttivo.

**12.2.** Il Tesoriere è preposto all'esecuzione materiale delle attività amministrativo-finanziarie inerenti la vita dell'Associazione e può firmare atti interni, relativi alla gestione amministrativo-finanziaria dell'Associazione, e su formale autorizzazione del Presidente può eventualmente firmare anche atti aventi rilevanza esterna. Esso può avere anche altri incarichi nell'Associazione sulla base di sue competenze o per specifiche esigenze e, in particolare, dovrà provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese annotando tutto nell'apposito Libro di cassa. Contribuisce alla redazione del rendiconto consuntivo e dell'eventuale progetto di conto previsionale alla fine di ogni esercizio, tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, il tutto secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo. Su delega scritta del Presidente, può gestire autonomamente conti correnti bancari, libretti a deposito e risparmio e procedure agli incassi e ai pagamenti autorizzati.

#### **Art. 13**

##### **Risorse economiche**

**13.1** Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi pubblici o privati,
- eredità, donazioni e legati;
- altre entrate compatibili con la normativa in materia.

**13.2** L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti e in generale a terzi. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

**13.3** I contributi degli associati sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

**13.4** L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo il primo anno sociale). Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto consuntivo. Il rendiconto consuntivo e l'eventuale progetto di conto previsionale devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 5 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato, la disponibilità fornita degli stessi mediante ausili telematici deve considerarsi parificata.

**4.5** L'associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

#### **Art. 14**

##### **Libri Sociali.**

**16.1.** *L'Associazione potrà istituire, anche mediante adeguati ausili telematici, i libri sociali che consentano di rendere conto dell'attività svolta dall'Associazione e di documentare le adunanze e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione medesima, così come previsti dallo Statuto che, a titolo esemplificativo sono:*

*- Libro Soci: da utilizzare per annotare secondo un criterio cronologico, tutti i soci, con le relative generalità, le quote associative pagate, eventuali esclusioni e/o recessi;*

*- Libro Adunanze e deliberazioni delle Assemblee;*

*- Libro Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;*

*L'Associazione, anche non avendol'obbligo della tenuta dei Libri Contabili e di rendicontazione; tuttavia, potrà istituire un Registro di Prima Nota o un Libro Giornale a partita semplice con le voci delle entrate e delle uscite, senza alcun obbligo di vidimazione.*

#### **Art. 15**

##### **Regolamento e altre norme applicabili.**

**15.1.** Il Consiglio Direttivo potrà elaborare un progetto di Regolamento interno, ove ritenuto necessario, per regolare il funzionamento dell'Associazione nonché altri aspetti organizzativi non contemplati nel presente statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

**15.2.** L'Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni in Italia o all'estero, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati.

**15.3.** Tutte le cariche elettive e tutti gli incarichi nell'Associazione sono gratuiti. Rimborsi potranno essere corrisposti agli Associati solo in caso di effettuazione di prestazioni e attività proprie dell'Associazione, ove regolarmente documentate e con autorizzazione del Consiglio Direttivo al pagamento.

**15.4.** Per quanto qui non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute.

**Art. 16**  
**Disposizioni finali.**

**16.1.** Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.